

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-3193 del 22/06/2023
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2405 del 26/08/2015, Prot. Prov.le 74877/2015 intestata a SAMPIERANA S.P.A. per lo stabilimento di produzione e manutenzione sottocarri e macchine movimento terra sito nel Comune di Bagno di Romagna, Via L. Da Vinci
Proposta	n. PDET-AMB-2023-3315 del 22/06/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventidue GIUGNO 2023 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2405 del 26/08/2015, Prot. Prov.le 74877/2015 intestata a SAMPIERANA S.P.A. per lo stabilimento di produzione e manutenzione sottocarri e macchine movimento terra sito nel Comune di Bagno di Romagna, Via L. Da Vinci

LA DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2405 del 26/08/2015, Prot. Prov.le 74877/2015 ad oggetto *“D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. SAMPIERANA S.P.A., con sede legale in Comune di Bagno di Romagna, Via L. Da Vinci n. 40 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione di macchine da miniera, fabbricazione, riparazione e manutenzione macchine movimento terra, sito nel Comune di Bagno di Romagna, Via L. Da Vinci n. 22, 26, 28, 40, 49-54”* rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio con atto Prot. Unione 33746 del 01/09/2015;

Atteso che la stessa è stata aggiornata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2520-2016 del 25/07/2016, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 01/08/2016 e con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-3206 del 04/07/2019, rilasciata dal SUAP in data 25/09/2019;

Visto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopra citata ricomprende:

- all'ALLEGATO A, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all'ALLEGATO B e relativa planimetria “SCARICO REFLUI INDUSTRIALI” l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in corpi idrici superficiali.

Considerato che in data 09/03/2023, è stata trasmessa da Sampierana S.r.l., comunicazione di modifica non sostanziale, acquisita da Arpae al PG/2023/43025, inerente la cessione di un ramo d'azienda a USTEC srl, che ha contestualmente trasmesso istanza di voltura parziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale suddetta in capo a Sampierana S.r.l.;

Visto che, per quanto riguarda le emissioni in atmosfera di cui all'ALLEGATO A, la comunicazione di modifica non sostanziale in oggetto riguarda i seguenti aspetti:

- nello stabilimento di SAMPIERANA spa, così come autorizzato con la succitata determinazione n. 2405 del 26/08/15 prot. n. 74877 e s.m.i., sono presenti due linee produttive:
 - produzione di “sottocarri cingolati atti ad equipaggiare macchine operatrici semoventi in uso nel movimento terra, nei cantieri e nelle cave;
 - produzione di “macchine operatrici (terne articolate, miniescavatori e skid loaders) complete”;
- SAMPIERANA spa cederà la linea di produzione dei sottocarri cingolati a USTEC srl, la quale prenderà in carico gli impianti e relative emissioni riguardanti tale linea produttiva, ovvero:
 - emissioni E1, E2, E7, E8, E9, E13, E15 e E75;
 - porzione dei locali ubicati in via L. Da Vinci n. 28 (uffici e servizi) ed una parte di quelli produttivi ubicati in via L. Da Vinci n. 40 e 46;
- resterà in capo a SAMPIERANA spa la linea di produzione dei miniescavatori, quindi gli impianti e le emissioni relative a tale linea;
- i consumi di materie prime per verniciatura a solvente (smalti, antiruggine, catalizzatori, diluenti) saranno inferiori a quanto precedentemente autorizzato, considerato che la maggior parte sarà in capo a USTEC srl;
- rimarranno in capo a SAMPIERANA spa tutte le caldaie per il riscaldamento dei capannoni che compongono lo stabilimento, comprese quelle che si trovano nelle parti dei capannoni ubicati in via L. Da Vinci n. 40 e 46 che saranno cedute a USTEC srl;
- sarà aggiunto un nuovo generatore di aria calda ad uso riscaldamento al civico n. 46 (<35 kW, a metano, nuova emissione E84).

Tenuto conto inoltre che, relativamente agli scarichi idrici di cui all'ALLEGATO B sopra richiamato, la modifica non sostanziale riguarda i seguenti aspetti:

- lo scarico attualmente autorizzato rimane invariato ed intestato a Sampierana S.p.A.;
- l'unica modifica rispetto a quanto precedentemente autorizzato, è dovuta al fatto che attualmente non sono più convogliati al depuratore i reflui provenienti dalle operazioni di lavaggio dei sottocarri. Tali operazioni di lavaggio vengono ora eseguite dalla USTEC S.R.L. e le acque vengono raccolte in apposita cisterna, per poi essere periodicamente smaltite da ditte autorizzate. Pertanto dallo scarico di acque reflue industriali attualmente autorizzato deve intendersi scorporato tale contributo.

Dato atto pertanto, che la comunicazione di modifica non sostanziale di cui sopra è volta alla suddivisione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui in premessa, in seguito alle due attività operanti nello stesso insediamento di cui, l'autorizzazione allo scarico rimarrà in capo alla SAMPIERANA S.R.L. e per quanto riguarda le emissioni in atmosfera la stessa dovrà gestire una sola linea produttiva ;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Dato atto che con Nota Arpae PG/2023/50357 del 22/03/2023 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla valutazione della comunicazione presentata dalla Ditta e all'eventuale aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Considerato che in data 14/04/2023, con Nota Arpae PG/2023/65632 sono state richieste integrazioni, anche in merito all'impatto acustico;

Atteso che in data 15/05/2023, la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al PG/2023/84626;

Tenuto conto che, in merito alla documentazione integrativa relativa all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 7203 del 12/06/2023 acquisita da Arpae al PG/2023/102657, il Responsabile del Procedimento del Settore Sviluppo e assetto del Territorio del Comune di Bagno di Romagna ha specificato quanto segue:

"(...) in riferimento all'espressione del PARERE IN MATERIA ACUSTICA, si comunica che si prende atto della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal Dott. Ing. Andrea Antimi in data 09/05/2023, con la quale si attesta quanto segue:

- *l'impatto acustico che viene valutato deriva dalle attività già esistenti e precedentemente valutate, che in parte vengono però cedute alla ditta USTEC s.r.l.;*
- *l'attività, in cui sono state precedentemente eseguite apposite indagini e misurazioni fonometriche presso i ricettori limitrofi, ne hanno rilevato la conformità ai limiti vigenti; i relativi risultati sono riportati nell'ambito della Valutazione d'Impatto Acustico redatta in data 12/12/2014, potendoli ritenere ancora attuali, viste le non rilevanti modifiche intervenute nel tempo;*
- *dalla cessione del ramo di azienda ad USTEC s.r.l. non conseguiranno aumenti del flusso di traffico presente nell'area e la rumorosità conseguente, limitatamente al periodo di riferimento diurno, rispetterà i limiti assoluti di immissione nonché i limiti d'immissione differenziali di cui al D.P.C.M. 14/11/97; viene infine dichiarato anche che la stessa attività non è soggetta alla presentazione della documentazione di impatto acustico, in quanto attualmente le sorgenti sonore non sono tali da poter indurre inquinamento acustico presso i ricettori maggiormente prossimi.";*

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 06/06/2023, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente Allegato A;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in corpi idrici superficiali: Rapporto istruttorio acquisito in data 07/06/2023, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente Allegato B e Relativa Planimetria;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2405 del 26/08/2015, Prot. Prov.le 74877/2015 ad oggetto "D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. SAMPIERANA S.P.A., con sede legale in Comune di Bagno di Romagna, Via L. Da Vinci n. 40 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione di macchine da miniera, fabbricazione, riparazione e manutenzione macchine movimento terra, sito nel Comune di Bagno di Romagna, Via L. Da Vinci n. 22, 26, 28, 40, 49-54" rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio con atto Prot. Unione 33746 del 01/09/2015, **come segue:**

- **sostituzione dell'ALLEGATO A, con l'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto;**
- **sostituzione dell'ALLEGATO B e Relativa Planimetria, con l'ALLEGATO B e Relativa Planimetria, parte integrante e sostanziale del presente atto.**

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 e s.m.i. con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna

Vista la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo

generale dell'Agenzia;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL 2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti i rapporti istruttori resi da Cristian Silvestroni e Federica Milandri e la proposta del provvedimento resa da Maria D'Angelo, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2405 del 26/08/2015, Prot. Prov.le 74877/2015 ad oggetto "*D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. SAMPIERANA S.P.A., con sede legale in Comune di Bagno di Romagna, Via L. Da Vinci n. 40 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione di macchine da miniera, fabbricazione, riparazione e manutenzione macchine movimento terra, sito nel Comune di Bagno di Romagna, Via L. Da Vinci n. 22, 26, 28, 40, 49-54*" rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio con atto Prot. Unione 33746 del 01/09/2015, **come segue**:
 - **sostituzione dell'ALLEGATO A, con l'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto;**
 - **sostituzione dell'ALLEGATO B e Relativa Planimetria, con l'ALLEGATO B e Relativa Planimetria, parte integrante e sostanziale del presente atto.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2405 del 26/08/2015, Prot. Prov.le 74877/2015;
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti Cristian Silvestroni, Federica Milandri e Maria D'Angelo attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2405 del 26/08/2015, Prot. Prov.le 74877/2015 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio per la notifica alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae ad AUSL. ed al Comune di Bagno di Romagna per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. 2405 del 26/08/15 prot. n. 74877, successivamente aggiornata con gli atti di seguito indicati:

- determinazione DET-AMB-2520 del 25/07/16, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio con nota P.G.N. 30602 in data 01/08/2016;
- determinazione DET-AMB-2019-3206 del 04/07/2019, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio con nota P.G.N. 39914 in data 19/11/2019.

Con PEC del 09/03/2023, acquisita al protocollo n. PG/2023/43025 del 10/03/2023, la ditta ha presentato una comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente, inerente la cessione di un ramo d'azienda a USTEC srl.

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, la comunicazione di modifica non sostanziale in oggetto riguarda i seguenti aspetti:

- nello stabilimento di SAMPIERANA spa, così come autorizzato con la succitata determinazione n. 2405 del 26/08/15 prot. n. 74877 e s.m.i., sono presenti due linee produttive:
 - produzione di *“sottocarri cingolati atti ad equipaggiare macchine operatrici semoventi in uso nel movimento terra, nei cantieri e nelle cave”*;
 - produzione di *“macchine operatrici (terne articolate, miniescavatori e skid loaders) complete”*;
- SAMPIERANA spa cederà la linea di produzione dei sottocarri cingolati a USTEC srl, la quale prenderà in carico gli impianti e relative emissioni riguardanti tale linea produttiva, ovvero:
 - emissioni E1, E2, E7, E8, E9, E13, E15 e E75;
 - porzione dei locali ubicati in via L. Da Vinci n. 28 (uffici e servizi) ed una parte di quelli produttivi ubicati in via L. Da Vinci n. 40 e 46;
- resterà in capo a SAMPIERANA spa la linea di produzione dei miniescavatori, quindi gli impianti e le emissioni relative a tale linea;
- i consumi di materie prime per verniciatura a solvente (smalti, antiruggine, catalizzatori, diluenti) saranno inferiori a quanto precedentemente autorizzato, considerato che la maggior parte sarà in capo a USTEC srl;
- rimarranno in capo a SAMPIERANA spa tutte le caldaie per il riscaldamento dei capannoni che compongono lo stabilimento, comprese quelle che si trovano nelle parti dei capannoni ubicati in via L. Da Vinci n. 40 e 46 che saranno cedute a USTEC srl;
- sarà aggiunto un nuovo generatore di aria calda ad uso riscaldamento al civico n. 46 (<35 kW, a metano, nuova emissione E84).

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto non necessario richiedere la relazione tecnica istruttoria al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99, dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546 e tenuto conto delle procedure organizzative definite con il Servizio Territoriale di Arpae, in quanto relativamente alle modifiche richieste i riferimenti normativi e regolamentari, nonché le condizioni prescritte per attività similari già presenti nello stabilimento, definiscono in modo esaustivo i parametri tecnici e le prescrizioni da assumere nell'aggiornamento della autorizzazione senza la necessità di particolari approfondimenti istruttori.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto altresì non necessario richiedere una valutazione al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PG/FC/2016/9353.

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera trattasi di una modifica non sostanziale, ai sensi delle definizioni di cui all'art. 2 comma 1 lettera g) del D.P.R. 59/13 e all'art. 268 comma 1 lettera m-bis) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dal momento che gli interventi comunicati dalla Ditta non comportano variazioni qualitative delle emissioni oggetto di autorizzazione ma una riduzione quantitativa delle stesse: trattandosi, infatti, di una semplice cessione di una delle due linee produttive che caratterizzano lo stabilimento come autorizzato con determinazione n. 2405 del 26/08/15 prot. n. 74877 e s.m.i., e con essa dei relativi macchinari, dei consumi di materie prime e delle emissioni, comporta il fatto che SAMPIERANA spa dovrà gestire una sola linea produttiva, con consumi di materie prime e quindi emissioni ridotte.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera, riguardo alle modifiche comunicate dalla Ditta, ha espresso le seguenti valutazioni:

- nella precedente autorizzazione l'attività di verniciatura, svolta in entrambe le linee produttive con impianti dedicati, era nel suo complesso assoggettata all'art. 275 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. in quanto il consumo massimo teorico di solvente era superiore alla soglia individuata al punto 2 lettera c) della Parte II dell'allegato III alla Parte V del DLgs 152/2006 e s.m.i. (5 tonn/anno), per cui avevano trovato applicazione i valori limite e le prescrizioni stabiliti al punto al punto 8 (soglia di consumo di solvente ≤ 15 t/anno) della Tab.1 della Parte III dell'Allegato III alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- la cessione di una linea produttiva ad altra ditta comporta pertanto la necessità di rivalutare l'attività di verniciatura e il suo inquadramento normativo: la ditta, infatti, ha evidenziato che l'attività di verniciatura legata alla linea di produzione dei miniescavatori, svolta nella cabina di cui alla emissione E72, prevederà un consumo massimo di materie prime (diluenti, catalizzatori, smalti a solvente, antiruggine) pari a 10.000 kg/anno;
- il consumo massimo teorico di solvente relativo a tale consumo di materie prime, calcolato dalla ditta sulla base della definizione di cui all'art. 268 comma 1 lettera pp) del D.lgs. 152/06 e s.m.i., risulta essere pari a 4.895 kg/anno, quindi inferiore al valore di soglia di cui al succitato punto 2 lettera c) della Parte II dell'allegato III alla Parte V del DLgs 152/2006 e s.m.i.;
- preso atto, pertanto, che l'attività di verniciatura in capo a SAMPIERANA spa non risulta più assoggettata all'art. 275 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., si fornisce il seguente inquadramento della emissione E72:
 - L'attività è compresa al punto 4.13.47 "Essiccazione e cottura di prodotti vernicianti a base solvente con consumo giornaliero inferiore o uguale a 50 kg" dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, nel quale si fissa un valore pari a 50 mg/Nmc per l'inquinante "materiale particolato" mentre si rimanda alle valutazioni dell'autorità competente per quanto riguarda la fissazione di un valore limite per l'inquinante "sostanze organiche volatili", e all'Allegato 4.7 "Verniciatura di oggetti vari in metalli, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g" alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., nel quale si fissano i valori limite per i parametri Polveri totali e Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale) pari a, rispettivamente, 3 mg/Nmc e 50 mg/Nmc. Tenuto conto di quanto previsto al punto 1) lettera C. dell'Allegato 3A alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., si applicano pertanto i valori limite previsti al citato Allegato 4.7.;
 - sulla base dei risultati dei monitoraggi dell'emissione E72 svolti dalla ditta in data 20/05/2022 e trasmessi con il Piano di Gestione dei Solventi, si è verificato che l'emissione è in grado di rispettare per i Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale) anche il valore limite di 50 mg/Nmc, più restrittivo di quello precedente di 100 mg/Nmc, applicato in virtù dell'assoggettamento all'art 275 del DLgs 152/06;
 - in merito alle condizioni indicate alle lettere b), c) e d) del punto 4.13.47, relativamente alle caratteristiche dei prodotti vernicianti e quindi degli impianti di abbattimento, si ritiene che il sistema di abbattimento a carboni attivi di cui è dotata la cabina di verniciatura risponda ai requisiti di cui alle lettere sopra citate;
 - nella precedente autorizzazione il sistema di abbattimento a carboni attivi era soggetto alla seguente prescrizione, che si conferma: *"Relativamente alla emissione E72, i carboni attivi dell'impianto di abbattimento dovranno essere verificati bimestralmente e sostituiti non appena se ne rilevi un aumento di peso pari a non più del 15% del peso iniziale. In ogni caso i carboni attivi dovranno essere sostituiti almeno annualmente. Le operazioni di sostituzione dovranno*

essere annotate nel registro di cui al successivo punto 10, allegando altresì copia della documentazione sia di acquisto dei prodotti, sia di smaltimento dei rifiuti”;

- ai fini di una corretta gestione degli impianti di abbattimento installati sulle emissioni E6 e E72, ai sensi di quanto previsto al punto 2.8 dell'Allegato VI “Criteri per i controlli e per il monitoraggio delle emissioni” alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., si prescrive:
 - gli impianti di abbattimento installati sulle emissioni E6 e E72 devono essere mantenuti in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul registro, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpa competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti;
- per quanto concerne l'inserimento di un nuovo generatore di aria calda ad uso riscaldamento al civico n. 46 (<35 kW, a metano, nuova emissione E84), si evidenzia che la somma delle potenze termiche di tutti i generatori di aria calda rimane comunque inferiore a 3 MW, per cui rientrano nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e le relative emissioni non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto;
- per l'emissione E6 “Area di carteggiatura” non oggetto di modifica si evidenzia che per mero errore materiale non era stata indicata tra le emissioni oggetto di monitoraggio periodico, pur essendo stato deciso in tal senso nella Conferenza di servizi svoltasi in data 08/07/2016. Risulta pertanto necessario inserire tale emissione tra quelle soggette all'obbligo di monitoraggio periodico annuale a carico del gestore;
- per le restanti emissioni che rimarranno in capo a SAMPIERANA spa si rimanda alle valutazioni, condizioni e prescrizioni indicate nella precedente autorizzazione di cui alla determinazione n. 2405 del 26/08/15 prot. n. 74877 e s.m.i.

Sulla base delle valutazioni sopra riportate si è ritenuto che vi siano le condizioni per accettare quanto prospettato con la comunicazione di modifica non sostanziale in oggetto e successive integrazioni, con la necessità di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti e delle valutazioni del responsabile dell'endoprocedimento, ha reso necessario aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera relativamente alle emissioni sopracitate ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. 2405 del 26/08/15 prot. n. 74877, successivamente aggiornata con gli atti di seguito indicati:

- determinazione DET-AMB-2520 del 25/07/16, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio con nota P.G.N. 30602 in data 01/08/2016;
- determinazione DET-AMB-2019-3206 del 04/07/2019, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio con nota P.G.N. 39914 in data 19/11/2019;

e dalla documentazione allegata alla comunicazione di modifica non sostanziale presentata in data 09/03/2023, acquisita al protocollo n. PG/2023/43025 del 10/03/2023, e successive integrazioni, per il rilascio del presente aggiornamento dell'AUA.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera non sottoposte alla presente autorizzazione, in quanto classificabili come “scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE E10 – PROVA MOTORI A COMBUSTIONE
EMISSIONE E11 – PROVA MOTORI A COMBUSTIONE
EMISSIONE E12 – PROVA MOTORI A COMBUSTIONE
EMISSIONE E68 – PROVA MOTORI A COMBUSTIONE

EMISSIONE E82 – PROVA MOTORI A COMBUSTIONE**EMISSIONE E83 – PROVA MOTORI A COMBUSTIONE**

provenienti da impianti compresi alla lettera k) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

EMISSIONE E78 – CALDAIA IDROPULITRICE (8 kW, a metano)

proveniente da un impianto di combustione con potenza termica inferiore a 1 MW compreso alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tale emissione si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni di seguito indicati che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e che sono attualmente individuati al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della D.G.R. 2236/2009 s.m.i.:

Inquinante	Limiti di concentrazione riferiti al 3% di O ₂
Polveri totali	5 mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nmc

2. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONI da E16 a E18, da E21 a E30, da E32 a E38, da E41 a E67, da E69 a E71, E73, da E79 a E81, E84 – GENERATORI DI ARIA CALDA PER USO RISCALDAMENTO (alimentati a metano)

relative ad impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in quanto tali non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dall'attività di produzione e assistenza macchine movimento terra sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE E6 – AREA DI CARTEGGIATURA

Impianto di abbattimento: a doppio strato di cui uno in tessuto sintetico e l'altro in fibra di vetro

Portata massima	10.000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE E72 – CABINA DI VERNICIATURA

Impianto di abbattimento: manica fibra di vetro + sintetico, carboni attivi

Portata massima	60.000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti Organici Volatili espressi come		

Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc
--------------------------------	----	--------

EMISSIONE E76 – CALDAIA IDROPULITRICE (64 kW, a gasolio)

Portata massima	300	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	6	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	150	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	500	mg/Nmc
Monossido di carbonio	1.700	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE E77 – GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA (994 kW, a gasolio)

Altezza minima	3,8	m
Durata	in emergenza	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	130	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	4.000	mg/Nmc
Monossido di carbonio	650	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%.

2. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni E6 e E72 con una periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
3. Relativamente alla **emissione E72**, i carboni attivi dell'impianto di abbattimento dovranno essere verificati bimestralmente e sostituiti non appena se ne rilevi un aumento di peso pari a non più del 15% del peso iniziale. In ogni caso i carboni attivi dovranno essere sostituiti almeno annualmente. Le operazioni di sostituzione dovranno essere annotate nel **registro** di cui al successivo punto 5, allegando altresì copia della documentazione sia di acquisto dei prodotti, sia di smaltimento dei rifiuti.
4. Gli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulle **emissioni E6 e E72** devono essere mantenuti in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul **registro** di cui al successivo punto 5.
5. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpa competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati sia in fase di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotate le operazioni di sostituzione/manutenzione del sistema di abbattimento a carboni attivi, come richiesto al precedente punto 3, relativamente alla **emissione E72**;
 - dovrà essere annotata ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di

abbattimento degli inquinanti installati sulle **emissioni E6 e E72**, così come richiesto al precedente punto 4.

6. La Ditta **deve attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni** oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione
(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpa SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1 m	1 punto	fino a 0,5 m	1 punto al centro del lato
da 1 m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2 m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

7. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo la Ditta dovrà rispettare quanto di seguito riportato:

- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.

- L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.
- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.
- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
- A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
- La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
- Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

8. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017; ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017; UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017; ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente a recepimento nell'atto autorizzativo.

SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN ACQUE SUPERFICIALI

PREMESSA

- Con l'istanza di AUA in oggetto, la Ditta Sampierana S.p.A., esercente attività di fabbricazione di macchine da miniera, fabbricazione, riparazione e manutenzione macchine movimento terra, richiede modifica non sostanziale della Determinazione n. 2405 della Provincia di Forlì-Cesena emessa in data 26/08/2015, Prot. Prov.le 74877/2015, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 01/09/2015 con Atto Prot. Unione 33746, così come successivamente modificata con DET-AMB-2520 del 25/07/16, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio con nota P.G.N. 30602 in data 01/08/2016, relativamente allo scarico di acque reflue industriali;
- Lo scarico di acque reflue industriali in corpi idrici superficiali, attualmente autorizzato anche prima del recapito nel Fiume Savio, viene preventivamente trattato in impianto di dissabbiatura/disoleatura, successivo trattamento chimico fisico e filtrazione a quarzite e carboni attivi (ubicato in Via Leonardo da Vinci n. 40), è quello risultante dalla confluenza dei reflui derivanti da piazzole adibite al lavaggio di mezzi d'opera, site presso gli stabilimenti ubicati ai civici n. 40, 22, 28 e 49 di Via Leonardo da Vinci;
- La comunicazione di modifica non sostanziale in esame, per quanto riguarda lo scarico di acque reflue industriali in corpi idrici superficiali, a seguito della cessione di un ramo di Azienda ad USTEC S.R.L., riguarda i seguenti aspetti:
 - lo scarico attualmente autorizzato rimane intestato a Sampierana S.p.A;
 - L'unica modifica rispetto a quanto precedentemente autorizzato, è dovuta al fatto che attualmente non sono più convogliati al depuratore i reflui provenienti dalle operazioni di lavaggio dei sottocarri. Tali operazioni di lavaggio vengono ora eseguite dalla USTEC S.R.L. e le acque vengono raccolte in apposita cisterna, per poi essere periodicamente smaltite da ditte autorizzate. Pertanto dallo scarico di acque reflue industriali attualmente autorizzato deve intendersi scorporato tale contributo.
- Le piazzole, di lavaggio oggetto di autorizzazione, sono dotate di coperture al fine di evitare l'afflusso al sistema di depurazione di portate di disturbo durante gli eventi piovosi;
- Le acque reflue in oggetto, prima dello scarico nel Fiume Savio, verranno quindi preventivamente trattate in sistema di depurazione così costituito:
 - Pozzetto dotato di pompa di rilancio per le piazzole di lavaggio ai civici 22, 28 e 49;
 - Vasca di raccolta e omogeneizzazione cm 125 x 180 x 170;
 - Vasca di dissabbiatura 180 x 280 x 220;
 - Vasca di disoleatura con filtri 180 x 520 x 220;
 - Vasca di sollevamento cm 246 x 225 x 270 con pompa di rilancio all'impianto chimico fisico;
 - Impianto chimico-fisico costituito da vasca di flocculazione, raccolta fanghi dal cono di flocculazione in sacco drenante ispessitore e successivo filtrazione a sabbia quarzifera e a carboni attivi;
- Lo scarico finale di che trattasi, è classificato industriale, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e pertanto soggetto alla relativa regolamentazione;
- Il pozzetto di ispezione terminale, così come identificato nella Tavola allegata, deve intendersi quello posto subito a valle del sistema di filtrazione e carboni attivi;
- Lo scarico recapita nel Fiume Savio – Bacino Idrico del Fiume Savio;
- Rispetto al parere favorevole con prescrizioni espresso da Arpa in data 03/11/2011, Prot. Arpa PGFC 2011/0010952, acquisito in atti al Prot. Prov.le 108062 del 04/11/2011, nell'ambito dell'istruttoria per il rilascio da parte della Provincia di Forlì-Cesena dell'autorizzazione n. 467 del 15/11/2011 Prot. Prov.le n. 111008/2011, precedentemente in possesso della Ditta ad oggi non sono intervenute modifiche in merito

ai sistemi di depurazione installati;

- La Ditta è in possesso di concessione per l'occupazione di area demaniale, rilasciata con Determinazione n. 13134 del 09/10/2015 dalla Regione Emilia-Romagna – Servizio Tecnico di Bacino Romagna, ai sensi della L.R. n. 7/2004 e s.m.i.;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere alla modifica dell'autorizzazione allo scarico sopracitata, così come richiesto dalla Ditta, con le condizioni e prescrizioni sotto riportate

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

- Relazione tecnica e dimensionamento dei sistemi di depurazione installati, acquisiti agli atti in data 08/04/2016 Prot. Arpae PGFC n. 5092/2016;
- Tavola SC- 02_AUA -rev.6, recante ad oggetto “Impianto di depurazione – Particolari degli Impianti”, in scala 1:100 e 1:50, datata 10/02/2016, a firma dell'Ing. Patrizio Bernabini, acquisita agli atti in data 08/04/2016 Prot. Arpae PGFC n. 5092/2016;
- Tavola SC-03_AUA- rev.6, recante ad oggetto “ Copertura aree di lavaggio -Planimetria coperture – Sezioni Tipo, Prospetti e Particolari”, in scala 1:500 e 1:200, datata 10/02/2016, a firma dell'Ing. Patrizio Bernabini, acquisita agli atti in data 08/04/2016 Prot. Arpae PGFC n. 5092/2016;
- Tavola dello schema fognario rappresentante tutte le reti di scarico, derivanti dalle varie piazzole di lavaggio, recapitanti all'impianto di depurazione, a firma del tecnico incaricato, acquisita agli atti in data 09/03/2023 Prot. Arpae n. PG/2023/43025 del 10/03/2023 (**allegata**);

CONDIZIONI:

Indirizzo insediamento	Via Leonardo da Vinci n. 40 – Loc. San Piero in Bagno – Bagno di Romagna
Destinazione dell'insediamento	Fabbricazione di macchine da miniera, fabbricazione, riparazione e manutenzione macchine movimento terra
Attività che genera lo scarico	Lavaggio automezzi per stabilimenti ubicati in Via Leonardo da Vinci n. 22, 28, 40 e 49 – Loc. San Piero in Bagno – Bagno di Romagna
Classificazione dello scarico	Acque reflue industriali
Sistemi di trattamento	Impianto di trattamento costituito da: - Pozzettone dotato di pompa di rilancio per le piazzole di lavaggio ai civici 22, 28 e 49; - Vasca di raccolta e omogeneizzazione cm 125 x 180 x 170; - Vasca di dissabbiatura 180 x 280 x 220; - Vasca di disoleatura con filtri 180 x 520 x 220; - Vasca di sollevamento cm 246 x 225 x 270 con pompa di rilancio all'impianto chimico fisico; - Impianto chimico-fisico costituito da vasca di flocculazione, raccolta fanghi dal cono di flocculazione in sacco drenante ispessitore e successivo filtrazione a sabbia quarzifera e a carboni attivi;
Ubicazione del pozzetto fiscale di campionamento	Immediatamente a valle del sistema di filtrazione a carboni attivi come identificato nella Tavola allegata
Corpo Recettore	Fiume Savio – Bacino Idrico del Fiume Savio

PRESCRIZIONI:

- 1) I parametri qualitativi dello scarico dovranno essere mantenuti entro i limiti fissati dalla Tabella 3-colonna relativa agli scarichi in acque superficiali - dell'Allegato 5 degli Allegati alla Parte Terza del D.Lgs 152/2006 e s.m.i..
- 2) Per il prelevamento di campioni di acque di scarico il pozzetto di ispezione terminale, così come identificato nella Tavola allegata, deve intendersi quello posto immediatamente a valle del sistema di filtrazione a carboni attivi. Tale pozzetto dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
- 3) Nel sopracitato pozzetto di prelievo, prima dell'immissione in acque superficiali, dovrà essere installato un campionatore, idoneo ad effettuare anche campionamenti multipli unitamente a tutte le opere necessarie al fine di un significativo campionamento.
- 4) Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, degli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.
- 5) **Dovranno essere eseguiti autocontrolli dello scarico con cadenza triennale che valutino i seguenti parametri: pH, Solidi Sospesi Totali, Bod5, COD, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitrico, Azoto Nitroso, Rame, zinco, Alluminio, Ferro, Cromo Totale, Cromo VI, Nichel, Tensioattivi Totali, Idrocarburi Totali, Solventi Clorurati, Grassi e Oli animali/vegetali. I metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo "principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua" di cui al D.M. MATT. 31/01/2005 e quindi consentire la verifica del valore limite autorizzato. Copia dei certificati di analisi, relativi agli autocontrolli effettuati, dovranno essere conservati presso l'insediamento, a disposizione degli organi di vigilanza), per la verifica del rispetto dei limiti imposti dalla normativa.**
- 6) L'impianto di trattamento a servizio dell'attività, dovrà essere mantenuto sempre in perfetta efficienza e dovranno essere apportate regolari ed adeguate manutenzioni; i fanghi e i rifiuti in esso contenuti dovranno essere raccolti e smaltiti tramite Ditte autorizzate adottando tutte le procedure per lo smaltimento degli stessi in riferimento alla specifica normativa in materia di rifiuti. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento degli stessi dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza per un periodo non inferiore ad anni cinque.
- 7) I fanghi accumulati nei sacchi ispessitori dovranno essere trattati come rifiuti e con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti spurghi sia delle vasche che dell'impianto. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzi idonei e smaltiti presso impianto autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati di cui alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in materia di rifiuti.
- 8) Considerata la complessità dell'impianto di trattamento per quanto riguarda la normale gestione e le normali manutenzioni, la conduzione dello stesso dovrà essere affidata a personale qualificato e professionalmente formato oppure a ditta specializzata di manutenzione.
- 9) I carboni attivi dovranno essere sostituiti prima della loro saturazione e dovranno essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente in materia di rifiuti di cui alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

- 10) Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
- 11) Dovrà essere data immediata comunicazione al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) ed all'Area Prevenzione Ambientale - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.